

**Bruxelles, 27 luglio 2026
(OR. en)**

12145/26

**Fascicolo interistituzionale:
2026/0224 (NLE)**

**UK 158
UD 219**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	27 luglio 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 403 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo a una dichiarazione comune sull'applicazione dell'articolo 5 del Quadro di Windsor

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 403 final.

All.: COM(2026) 403 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 27.7.2026
COM(2026) 403 final

2026/0224 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo a una dichiarazione comune sull'applicazione dell'articolo 5 del Quadro di Windsor

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica¹ ("accordo di recesso") in merito a una dichiarazione comune dell'Unione e del Regno Unito in sede di detto comitato sull'applicazione dell'articolo 5 del Quadro di Windsor², il quale costituisce parte integrante dell'accordo di recesso.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica e Quadro di Windsor

L'accordo di recesso definisce le modalità di un recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione e dall'Euratom. L'accordo di recesso è entrato in vigore il 1° febbraio 2020. Il 27 febbraio 2023 la Commissione europea e il governo del Regno Unito hanno raggiunto un accordo politico di massima sul Quadro di Windsor. Il 24 marzo 2023 il comitato misto istituito dall'accordo di recesso ha adottato le nuove disposizioni relative al Quadro di Windsor. Le due parti hanno convenuto di dare attuazione piena, tempestiva e fedele al Quadro di Windsor.

2.2. Il comitato misto

Il comitato misto, istituito a norma dell'articolo 164, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, è composto da rappresentanti dell'Unione e del Regno Unito. È copresieduto dall'Unione e dal Regno Unito. L'allegato VIII dell'accordo di recesso stabilisce il regolamento interno del comitato misto. Il comitato misto si riunisce su richiesta dell'Unione o del Regno Unito, e in ogni caso almeno una volta l'anno, e stabilisce il calendario e l'ordine del giorno delle riunioni di comune accordo. A norma dell'articolo 166, paragrafo 3, dell'accordo di recesso, il comitato misto adotta le proprie decisioni di comune accordo.

I compiti del comitato misto sono definiti all'articolo 164 dell'accordo di recesso e consistono principalmente nel:

- sorvegliare l'attuazione e l'applicazione dell'accordo di recesso, direttamente o attraverso i lavori dei comitati specializzati che riferiscono al comitato misto;
- adottare decisioni e formulare raccomandazioni, comprese le modifiche dell'accordo di recesso nei casi ivi previsti;
- prevenire i problemi e risolvere le controversie che possano derivare dall'interpretazione e dall'applicazione dell'accordo di recesso.

2.3. L'atto previsto del comitato misto

Nella prossima riunione l'Unione e il Regno Unito sono chiamati a formulare una dichiarazione comune sull'applicazione dell'articolo 5 del Quadro di Windsor ("atto previsto").

¹ GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/withd_2020/sign.

² Dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023 ([GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87](#)).

La finalità dell'atto previsto è precisare che le disposizioni dell'articolo 5 del Quadro di Windsor relative al pagamento, alla riscossione e al versamento dei dazi doganali sulla merce che è trasportata direttamente in Irlanda del Nord da un'altra parte del Regno Unito o da un territorio diverso dall'Unione o diverso da un'altra parte del Regno Unito e che rischia di essere o, rispettivamente, di non essere successivamente trasferita nell'Unione sono applicabili anche alla commissione di gestione istituita dal diritto dell'Unione a copertura del costo dei servizi prestati per il trattamento di una richiesta di immissione in libera pratica di merce oggetto di vendita a distanza.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

3.1. Articolo 5 del Quadro di Windsor

In virtù dell'articolo 5, paragrafo 1, del Quadro di Windsor, non sono imposti dazi doganali sulla merce che è trasportata direttamente in Irlanda del Nord da un'altra parte del Regno Unito e che non rischia di essere successivamente trasferita nell'Unione nella sua forma oppure come parte di altra merce a seguito di trasformazione. Sulla merce che è trasportata direttamente in Irlanda del Nord da un luogo che non si trova né nell'Unione né in un'altra parte del Regno Unito e che non rischia di essere successivamente trasferita nell'Unione, nella sua forma oppure come parte di altra merce a seguito di trasformazione, sono imposti i dazi doganali applicabili nel Regno Unito.

La disposizione intende evitare che sulla merce trasportata direttamente in Irlanda del Nord che non rischia di essere successivamente trasferita nell'Unione, nella sua forma oppure come parte di altra merce a seguito di trasformazione, gravino oneri finanziari stabiliti dal diritto doganale dell'Unione che attengono direttamente all'immissione in libera pratica di tale merce in Irlanda del Nord.

Nell'illustrato contesto occorre precisare, mediante una dichiarazione comune formulata dall'Unione e dal Regno Unito in sede di comitato misto, che l'articolo 5, paragrafo 1, del Quadro di Windsor s'intende applicabile anche alle commissioni di gestione istituite dal diritto dell'Unione a copertura del costo dei servizi prestati per il trattamento di una richiesta di immissione in libera pratica di merce oggetto di vendita a distanza, in particolare in termini di verifica dei dati trasmessi, di svolgimento dell'analisi del rischio e di condotta dei controlli documentali e fisici eventualmente necessari.

L'articolo 5, paragrafo 6, del Quadro di Windsor prevede che i dazi doganali riscossi dal Regno Unito in conformità dell'applicabile normativa doganale dell'Unione non siano versati all'Unione. La disposizione intende così garantire che i proventi di tutti gli oneri finanziari previsti dal diritto doganale dell'Unione che riguardano direttamente l'immissione in libera pratica della merce in Irlanda del Nord rimangano nel Regno Unito. La dichiarazione comune prevista precisa pertanto che l'articolo 5, paragrafo 6, del Quadro di Windsor s'intende applicabile nella sua interezza anche ai proventi delle commissioni di gestione del tipo indicato nel capoverso precedente.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

Il comitato misto è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo di recesso.

L'atto previsto è un atto che ha effetti giuridici ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo di recesso.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto consistono nel precisare l'interpretazione comune di Unione e Regno Unito circa l'applicazione dell'articolo 5 del Quadro di Windsor, il quale costituisce parte integrante dell'accordo di recesso.

La conclusione dell'accordo di recesso si basa sull'articolo 50, paragrafo 2, TUE.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 50, paragrafo 2, TUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta dev'essere l'articolo 50, paragrafo 2, TUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

Ai fini della certezza del diritto e della trasparenza, è opportuno pubblicare la dichiarazione comune dell'Unione e del Regno Unito nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dopo la relativa formulazione in sede di comitato misto.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo a una dichiarazione comune sull'applicazione dell'articolo 5 del Quadro di Windsor

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 50, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione ha concluso l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica³ ("accordo di recesso") con decisione (UE) 2020/135 del Consiglio⁴.
- (2) A norma dell'articolo 182 dell'accordo di recesso il Quadro di Windsor⁵ è parte integrante del medesimo accordo.
- (3) Nella prossima riunione del comitato misto l'Unione e il Regno Unito sono chiamati a formulare una dichiarazione comune sull'applicazione dell'articolo 5 del Quadro di Windsor.
- (4) La dichiarazione comune è intesa a precisare che le disposizioni dell'articolo 5 del Quadro di Windsor relative al pagamento, alla riscossione e al versamento dei dazi doganali sulla merce che è trasportata direttamente in Irlanda del Nord da un'altra parte del Regno Unito o da un territorio diverso dall'Unione o diverso da un'altra parte del Regno Unito e che rischia di essere o, rispettivamente, di non essere successivamente trasferita nell'Unione sono applicabili anche alle commissioni di gestione istituite dal diritto dell'Unione a copertura del costo dei servizi prestati per il trattamento di una richiesta di immissione in libera pratica di merce oggetto di vendita a distanza.
- (5) Se formulata in sede di comitato misto, la prevista dichiarazione comune dell'Unione e del Regno Unito costituirà un atto che ha effetti giuridici ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

³ GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/withd_2020/sign.

⁴ Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2020/135/oj>).

⁵ Dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023 ([GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87](#)).

- (6) È pertanto necessario stabilire la posizione da adottare in sede di comitato misto riguardo alla dichiarazione comune dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto sull'applicazione dell'articolo 5 del Quadro di Windsor,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito dall'articolo 164, paragrafo 1, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("comitato misto") si basa sul progetto di dichiarazione comune dell'Unione e del Regno Unito accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Lievi modifiche tecniche alla posizione di cui al progetto di dichiarazione comune dell'Unione e del Regno Unito accluso alla presente decisione possono essere concordate senza che sia necessaria un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente